

# TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 28653/2015 promosso da:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI

contro

FINECOBANK S.p.A.

Il giudice dott.ssa Margherita Monte,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(.....)

### **P.Q.M.**

1) In accoglimento del ricorso proposto dall'Associazione Movimento Consumatori ex art. 140, VIII comma Codice Consumo, inibisce a FINECOBANK s.p.a. di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente denominati contratto "conto corrente Fineco" e del servizio accessorio "Multicurrency", già in essere o da stipulare con consumatori;

2) Ordina alla predetta Banca: d' inserire, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, specifico avviso contenente il dispositivo della presente ordinanza sulla home page del proprio sito web; di dare comunicazione ad ogni correntista consumatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, del presente dispositivo, con le stesse modalità contrattualmente previste per la comunicazione degli estratti conto; di curare, a proprie spese, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la pubblicazione in dimensioni non inferiori a mezza pagina del dispositivo dell'ordinanza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore";

3) Condanna la Banca resistente a pagare all'Associazione ricorrente- per essa agli avv. Paolo Fiorio, Marco Gagliardi, Piero Pacchioli ex art. 93 cpc- le spese processuali, che liquida in € 286,00 per spese non imponibili ed € 5.000,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri accessori di legge.

Si comunichi ai procuratori delle parti.

In Milano in data 29/07/2015

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte